

**CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE SOTTO-GRADONATE DELLO STADIO DEI MARMI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.  
R.A. 186/23/PN - CIG: A00D987330 - CUP: J84J22000930001.**

**TRA**

**SPORT E SALUTE S.P.A.** con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Diego Nepi Molineris, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche solo “**Committente**”),

**E**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

**[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese

di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

### **PREMESSO**

a) che il progetto dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, oggetto del presente contratto, è inserito nel Piano Preliminare degli Interventi per il recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico che trova copertura finanziaria nel contributo di cui alla Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - e Sport e salute S.p.A., in data 10

giugno 2022 registrata presso la Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934;

**b)** che il progetto esecutivo, posto a base di gara, per l'affidamento di detti lavori, è stato validato, all'esito del rapporto conclusivo di verifica, dall'Ing. Manuela Vellani, in data 26 giugno 2023, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs.50/2016 s.m.i. conforme all'art. 42, comma 4, del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

**c)** che l'area oggetto d'intervento è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

**d)** che, dal quadro economico del progetto esecutivo, l'importo complessivo dei lavori, è pari ad € 7.989.242,26, IVA esclusa, così suddiviso:

- € 7.941.890,34+IVA, per l'esecuzione dei lavori a corpo, soggetti a ribasso;
- € 47.351,92+IVA, per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), non soggetti a ribasso, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

**e)** che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche solo "D.Lgs. 36/2023"), ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, attraverso una Procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara"), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

**f)** che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la sottoscrizione del presente Contratto;

**g)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo "Contratto"), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

**h)** che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs.36/2023;

**i)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal progetto esecutivo posto a base, dal Capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**j)** che il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della formulazione dell'offerta;

**k)** che il Fornitore ha verificato e fatto proprio il progetto esecutivo, trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per

tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che gli elaborati progettuali sono adeguati e che l'opera è perfettamente realizzabile a regola d'arte nei tempi previsti e al prezzo indicato in sede di Offerta;

l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_), ridotto sulla base del possesso delle certificazioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la Polizza CAR/RCT, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ ed avente n°\_\_\_\_, con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e con un massimale pari ad € \_\_\_\_ unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi;

- la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvarrà durante l'esecuzione dei lavori oggetto di contratto [*oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla*

quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio in data \_\_\_\_ e validità fino al \_\_\_\_ ] contraddistinta al n. \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_, per un massimale non inferiore ad € \_\_\_\_\_ per sinistro con il limite di € \_\_\_\_\_ per persona infortunata;

**m)** che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

**n)** che il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**o)** *[se non disponibile antimafia e l'appalto è urgente]* che, stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto, *[ovvero, nel caso in cui sono decorsi 30 gg dalla richiesta]* che, stante il decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di informazione antimafia, trasmessa tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data \_\_\_\_Prot.PR-UTG-ingresso\_\_\_\_, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi all'art.92, comma 3, del D.Lgs.159/2011. L'eventuale esito negativo delle verifiche di cui all'art. 92 del D.Lgs.159/2011 darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

**p)** *[in presenza di informativa antimafia liberatoria]* che, avendo acquisito in data\_\_\_\_l'informativa provvisoria (liberatoria) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 si procede, alla stipula del

presente contratto sotto condizione risolutiva ai sensi all'art.92, comma 3, del D.Lgs.159/2011 e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 92 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto;

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare di gara e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); 3) Progetto Esecutivo, completo di tutti i documenti tecnico-economici, elaborati grafici, cronoprogramma, Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs.81/2008; 4) Capitolato speciale d'appalto; 5) documentazione amministrativa ed economica presentate in sede di gara. [*Eventuale in caso di aggiudicatario a seguito di verifica di anomalia*] Fanno, altresì, parte del Contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara e di verifica dell'anomalia a giustificazione dei prezzi offerti dal Fornitore, ivi incluse quelle relative alle caratteristiche di lavorazioni e materiali presenti nell'appalto, alle qualità, quantità e disponibilità degli stessi per tutta la durata dell'appalto.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, per brevità, anche solo D.Lgs.36/2023);

c) dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato o non previsto da quest'ultimo;

d) dal D.Lgs 9 aprile n. 2008, n. 81;

e) dal D.M del 23 giugno 2022 n.256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica in ordine all'adozione di criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

f) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

g) dal D.lgs. n. 159/2011, cd "Codice Antimafia";

h) dalla Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";

i) dal codice civile;

j) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Committente consultabili sul sito internet dello stesso.

**3.** In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.



4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

**6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO].** In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore

all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

## **Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, ubicato nel Parco del Foro Italico (di seguito anche solo "Lavori").

**2.** I Lavori dovranno essere espletati nel pieno rispetto del Progetto Esecutivo e delle previsioni contenute nel Capitolato e in tutti gli ulteriori Documenti contrattuali, della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riguardo alla normativa sui beni culturali, nonché delle autorizzazioni e di ogni prescrizione derivante dalla Committente, nonché dalle Amministrazioni ed Enti competenti

**3.** Il Fornitore è tenuto ad eseguire l'intervento in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

**4.** Il Fornitore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell'opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'opera, in conformità al progetto esecutivo, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

**Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del presente Contratto è l'Ing. Manuela Vellani (email: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_; Cell. \_\_\_\_\_).

2. Il Direttore dei lavori è il/la Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dei lavori è il seguente: \_\_\_\_\_

**Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE E DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE**

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede \_\_\_\_\_, numero telefono cellulare \_\_\_\_\_, numero telefono fisso \_\_\_\_\_, numero fax \_\_\_\_\_ ed indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al

Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, appositamente comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

**4.** Con la stipula del Contratto, il Fornitore indica quale Direttore Tecnico di Cantiere: il Sig. \_\_\_\_\_ (numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_), di provata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire ed in possesso dei titoli di studio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Fornitore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, sarà tenuto ad assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere in conformità agli accordi contrattuali e nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché ad osservare tutti gli ordini impartiti dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

#### **Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO**

**1.** L'importo complessivo del contratto, per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del \_\_\_\_\_%, è pari ad € \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera, ed è determinato come segue:

- € \_\_\_\_\_+IVA, per l'esecuzione dei lavori;

- € \_\_\_\_\_+IVA, per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008. Tale importo, sarà corrisposto al Fornitore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel PSC, e

verrà corrisposto in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.

L'importo dei costi della manodopera è pari ad Euro \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA.

Tali costi, già ricompresi nell'importo contrattuale di cui sopra, saranno corrisposti in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.

**2.** Il contratto è stipulato con corrispettivo "a corpo". L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata, da alcuna delle Parti contraenti, una successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori eseguiti.

**3.** Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte, e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e comprende e compensa ogni attività e/o spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione dei Lavori e per l'adempimento degli obblighi oggetto del Contratto, secondo le modalità nel medesimo stabilite, in relazione allo scopo ed alla funzione cui è destinato e nel rispetto del Contratto nonché delle prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti normativi vigenti pro tempore.

**4.** Il Corrispettivo è stato determinato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente dal contratto o comunque necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori e per il rispetto della normativa vigente, in particolare al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di trattamento retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale dei lavoratori nonché in materia di sicurezza e salute del lavoro, assumendo espressamente il Contraente ogni alea, salvo quanto stabilito al successivo articolo 14.

**5.** Il ribasso percentuale offerto dal Fornitore in sede di gara si estende e si

applica ai prezzi unitari nell'Elenco prezzi, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2023, nonché eventualmente ai lavori in economia.

**6.** Nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, le eventuali modifiche al contratto sono disciplinate dall'art.27 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE**

**1.** Il Contratto decorre dalla data di avvio dei lavori disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni e termini di cui al capitolato.

**2.** Il tempo complessivo per dare interamente e perfettamente compiuti i lavori, in conformità alle previsioni del Cronoprogramma posto a base di gara, che costituisce parte integrante del contratto, è fissato in 212 (duecentododici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate comunque entro e non oltre il 31 maggio 2024.

**3.** Il Fornitore dichiara di riconoscere la congruità del termine di ultimazione lavori sopra indicato ed, in genere, della tempistica stabilita dal Cronoprogramma e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.

**4.** Il Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi ad opera di altre ditte per conto del Committente oppure considerate prioritarie per il completamento di fasi specifiche da realizzare prima della fine dei lavori e

previa emissione, se richiesta, del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, riferito alle sole parti funzionali interessate.

**5.** Prima dell'inizio dei Lavori, il Fornitore ha obbligo di predisporre e consegnare al Committente e alla Direzione Lavori il proprio "Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori", redatto nel rispetto del Termine di Ultimazione dei Lavori e del Cronoprogramma e secondo le modalità e tenendo conto delle prescrizioni tutte previste nei Documenti contrattuali, nonché ogni altro fatto, circostanza e/o rischio rilevanti.

**6.** I periodi per l'esecuzione delle lavorazioni che comporteranno disservizi alle utenze verranno concordati insieme alla Direzione Lavori e saranno subordinati allo svolgimento di manifestazioni all'interno dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico, che potrebbero subire modeste variazioni rispetto a quanto previsto. Il calendario definitivo delle manifestazioni verrà consegnato al Fornitore prima dell'inizio dei lavori e sulla base di questo verrà aggiornato il cronoprogramma di dettaglio che il Fornitore dovrà rispettare scrupolosamente.

**7. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]**

Con verbale sottoscritto in data \_\_\_\_\_ è stato disposto dal Direttore dei Lavori l'avvio dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.Lgs.36/2023, o ricorrendone i presupposti, comma 9, per i motivi descritti nel verbale stesso che qui si intende integralmente riportato.

Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal \_\_\_\_\_ sino alla data della stipula.

**8.** Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per

inadempimento ai sensi dell'art.122, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

**9.** Trattandosi di lavori finanziati da convenzione pubblica, e tenuto conto che il mancato avvio dei lavori nei tempi programmati e/o l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma arrecherebbe un ingente danno economico al Committente, che potrebbe determinare finanche la perdita del finanziamento stesso, il Fornitore si impegna a garantire il tempestivo avvio delle attività.

**10.** Il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori di cui al precedente comma 2 determinerà l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, delle penali previste al successivo art. 18.

**11.** Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023. Il Fornitore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

#### **Art. 7 - OPZIONI CONTRATTUALI**

**1.** Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs.36/2023. Il valore del quinto è pari ad € \_\_\_\_\_

**2.** Il valore globale stimato del Contratto, è pari a € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi per la sicurezza stimati da PSC, così suddiviso:

- € \_\_\_\_\_ riferito alla fase principale del contratto di appalto

- € \_\_\_\_\_ importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ex art. 120 comma 9, del D.Lgs.36/2023



**Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Sono ad esclusivo carico del Fornitore tutti gli adempimenti nonché tutti gli oneri e tutte le spese da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo, occorrenti alla corretta realizzazione delle prestazioni affidate, anche se non espressamente previsti nel Contratto, ma che risultino comunque necessari per la compiuta esecuzione delle stesse, a perfetta regola d'arte, assumendo il Fornitore ogni inerente e conseguente alea.

**2.** Eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale sono a totale carico del Fornitore.

**3.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara, nel Capitolato, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, nonché delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto e nei documenti contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

**4.** Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel progetto esecutivo a base di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

**5.** Il Fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le disposizioni del Piano di sicurezza e coordinamento, messo a disposizione da parte della Committente, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Fornitore ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà, altresì, redigere e consegnare al Direttore dei lavori il Programma Esecutivo dei Lavori ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n.49/2018, e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato.

**6.** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

**7.** Durante l'esecuzione dei lavori il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente sia alle norme e prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento sia alle indicazioni che verranno impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Le violazioni del piano da parte del Fornitore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**8.** Il Fornitore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di

propria competenza, dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

**9.** Nell'esecuzione dei Lavori, il Fornitore è tenuto all'osservanza dei criteri ambientali (C.A.M) di cui al D.M del 23 giugno 2022 n.256 emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**10.** La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico del Fornitore. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a recepire e a far recepire tale clausola all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

**11.** Il Fornitore si impegna espressamente a:

**a)** impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

**b)** utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori;

**c)** rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

**d)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità

delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

**e)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

**f)** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

**g)** osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti

**h)** comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

**i)** non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

**j)** realizzare tutti gli approntamenti di sicurezza, nel rispetto del PSC;

**k)** eseguire l'impianto di cantiere;

**j)** ottemperare alla fedele esecuzione del progetto e agli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al Progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al

Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere;

**l)** adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

**m)** rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

**n)** a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

**12.** Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

**13.** Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

**14.** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche.

**15.** Il Fornitore si obbliga a:

a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

b) garantire le prestazioni contrattuali ne/i luogo/hi indicati nel Capitolato;

**16.** Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

**17.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

## **Art. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

**1.** Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

**2.** Il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile- Assicurativi ed Antinfortunistici

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023 in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'art. 110 del D.Lgs 36/2023 in merito alla valutazione delle offerte anormalmente basse.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto

6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 in caso di subappalto (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*).

7. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

**8. *[se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara]*** Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs 36/2023, in caso di subappalto, il Fornitore garantisce che ai lavoratori in subappalto siano applicate le medesime tutele normative ed economiche riconosciute ai lavoratori dell'Appaltatore impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

**9.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs.36/2023, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - *se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**10.** Ai sensi dell'articolo 119, commi 8 e 9, e dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - *se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore



inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*).

**11.** Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

**12.** Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo, il Committente ha il diritto, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs.36/2023, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore.

#### **Art. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore ha l'obbligo di:

**a)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

**b)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art.94 e 95 del D.Lgs.36/2023.

**2.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE**

**1.** Il Committente avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento, e anche senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, verifiche e controlli

sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche in ragione di quanto stabilito nel progetto esecutivo e nel Capitolato.

**2.** Il Fornitore pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Committente

**3.** Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Committente, a pena, in difetto, dell'applicazione delle penali.

**4.** Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge.

**5.** I controlli e le verifiche effettuati dal Committente, pur con esito positivo, non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

**6.** In ogni caso, il Fornitore è tenuto a fornire al Committente tutte le informazioni, le notizie, chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto

**7.** Le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente

anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.

**8.** Le verifiche ispettive possono riguardare:

**a)** le prescrizioni previste nel progetto esecutivo, nonché nel Capitolato, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

**b)** gli aspetti/requisiti attinenti ai lavori e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

**c)** tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

**9.** La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 114 e 116 del Codice.

**10.** Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del progetto esecutivo e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

**11.** Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

## **Art. 12 - LIVELLI DI SERVIZIO**

**1.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del Contratto nel pieno rispetto del Progetto esecutivo e delle previsioni contenute nel Capitolato.

**Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

**Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.36/2023, il corrispettivo dovuto al Fornitore di cui all'articolo 4 sarà oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.36/2023, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dal Fornitore - ovvero comunicata dal Committente - a mezzo PEC (entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici di cui sopra) e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

4. La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5, e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

#### **Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato dal Committente in favore del Fornitore, secondo le modalità di seguito evidenziate, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal Contratto e previa verifica della corrispondenza di quanto fatturato con quanto contabilizzato.

**2.** Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà in base a rate di acconto corrisposte per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) che verranno emessi dal Direttore dei Lavori.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 3 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Fornitore.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati capitolato, ai fini del pagamento di una rata di acconto.

**3.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC

**4.** Rimane inteso che l'ultimo SAL, corrispondente al conto finale, sarà pagato anche se di importo inferiore all'importo minimo del SAL di cui sopra.

**5.** La contabilizzazione dei Lavori non comporta accettazione dei Lavori stessi, né vincola il Committente in ordine alla quantità e qualità dei Lavori eseguiti fino all'approvazione del Collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, pertanto, i pagamenti delle rate in acconto non comportano in alcun modo accettazione dei Lavori.

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, è dovuta al Fornitore una somma, a titolo di anticipazione pari a 20% del valore del Contratto (al netto delle somme non impegnative e vincolanti per il Committente), da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale.

7. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà, comunque, essere

effettuato se non dopo la stipula del contratto, e solo dopo l'aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP.

**8.** Il pagamento di ogni fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

**9.** Qualsiasi pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

**10.** In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

**11.** Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**

**12.** Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >
- Numero Ordine di Acquisto – OdA
- Codice CUP

**13.** Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

**a)** dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei



pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”, se previsto dalla tipologia di prestazione. In caso contrario, si applica il “reverse charge”;

**b)** dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario.

**14.** Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

**a)** che non siano trasmesse in modalità elettronica;

**b)** per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);

**c)** per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

**15.** Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

**16.** Il Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..

**17. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]**

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice..

**Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna

transazione relativa al Contratto, il C.I.G. e, ove previsto, il C.U.P.

**8.** *(se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara)* Il Direttore dei lavori verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

**9.** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dei lavori, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dei lavori si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

**10.** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo

stesso comunicato.

#### **Art. 17 - TRASPARENZA**

**1.** Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

**a)** dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

**b)** dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

**c)** si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

**d)** si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

**2.** Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 18 - PENALI PER I RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

**1.** A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Fornitore assunti in forza del presente Contratto, il Committente applicherà, come stabilito all'art.17 del capitolato, fatto salvo in ogni caso il diritto al

risarcimento del maggior danno, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.

**2.** La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella fase di inizio dei lavori, per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili al Fornitore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal capitolato ai fini dell'avvio dei lavori;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata è disapplicata se il Fornitore, in seguito al successivo andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma contrattuale.

Il calcolo della penale viene effettuato sulla base dell'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale per i mancati lavori di ripristino è applicata al solo importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

**3.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

**4.** In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

**5.** Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**6.** L'applicazione della penale avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti e per i pagamenti a saldo; per il pagamento della penale il Committente potrà altresì, ove occorra, escutere la garanzia definitiva nonché trattenere le somme dagli importi a qualunque titolo dovuti al Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

**7.** Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**8.** La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**9.** Le penali non escludono la responsabilità del Fornitore per eventuali maggiori danni subiti dal Committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

**10.** Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**11.** Ai sensi dell'art. 126 comma 2, del D.lgs.36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito di cui all'art.6.2, e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, il Committente riconosce al Fornitore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, pertanto, pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille), dell'ammontare netto contrattuale, da corrispondere mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

#### **Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **può risolvere** di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.lgs 36/2023;

**b)** sono state superate le soglie di cui al comma 2 dell'art.120 del D.lgs



36/2023 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 120;

**c)** sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui al comma 7, del citato art. 120;

**d)** sono state superate le soglie di cui al comma 3 del citato art. 120;

**e)** il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

**f)** il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs.36/2023;

**g)** la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

**h)** qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

**i)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**j)** qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

**k)** mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 23 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

**l)** azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 30 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");

**m)** nei casi di cui agli artt. 11 ("Verifiche Ispettive"), 13 ("Obblighi di riservatezza"), 15 ("Fatturazioni e pagamenti"), 16 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), 17 ("Trasparenza"), 18 ("Penali"), 21 ("Subappalto"), 23 ("Garanzia definitiva"), 24 ("Manleve e polizza assicurativa"), 25 ("Divieto di cessione del contratto e dei crediti"), 28 ("Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"), 30 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), 33 ("Tutela della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto;

**n)** contestazione ed applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 18 ("Penali") del presente Contratto;

**o)** nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

**p)** nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

**q)** azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

r) qualora il Fornitore disattenda gli obblighi contrattuali espressamente richiamati dal capitolato speciale d’appalto e nelle ipotesi delle ulteriori fattispecie di risoluzione espressamente previste nello stesso.

**2.** Il Committente **deve risolvere** il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.36/2023 e dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

c) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del Protocollo di vigilanza ANAC del 25 novembre 2020, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

**3.** Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**4.** Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento

permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

**5.** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**6.** Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 4 e 5, del D.Lgs.36/2023

**7.** In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 20 - RECESSO**

**1.** Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

**a)** giusta causa,

**b)** reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs.36/2023;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

**2.** Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

**3.** Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente dei lavori eseguiti a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

#### **Art. 21 - SUBAPPALTO**

##### **[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

**1.** Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

##### **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

**2.** Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, conformemente a quanto dichiarato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara, affida in subappalto, l'esecuzione delle lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie di lavori: \_\_\_\_\_

**3.** Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs.36/2023, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il Fornitore affida in subappalto le lavorazioni della categoria prevalente\_\_ fino alla concorrenza del \_\_\_\_%. Il Fornitore affida in subappalto al 100% le lavorazioni della categoria scorporabile\_\_\_\_\_

**4.** Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dei lavori, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

**a)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

**b)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

richiesti dal disciplinare, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art.94 e 95 del D.Lgs.36/2023;

**c)** dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

**d)** documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs.36/2023 per l'esecuzione delle attività affidate.

**5.** In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

**6.** I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

**7.** Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

**8.** Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs.36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa



l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs.36/2023, il Fornitore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dei lavori provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**9.** Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**10.** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

**11.** Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da

parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

**12.** Ai sensi dell'art 119, comma 6, del D.lgs 36/2023, il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del D.Lgs. 36/2023.

**13.** Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs.36/2023.

**14.** Trova applicazione l'art.119, comma 11, del D.Lgs.36/2023 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dei lavori, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

**15.** L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva l'ipotesi del subappalto a cascata.

**16.** Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione ovvero, ove consentito, la sostituzione dello stesso.

**17.** In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art.19 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

**18.** Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del D.Lgs.36/2023. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**19.** Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

**20.** Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

## **Art. 22 - SUBCONTRATTO**

**1.** Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dei lavori, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i

seguenti dati:

- a) il nome del sub-contraente;
- b) l'importo del sub-contratto;
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dei lavori le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

**Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'117, comma 1 del D.Lgs.36/2023, il Fornitore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha prestato in favore del Committente garanzia definitiva n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) in favore del Committente.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
- b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

**4.** La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; il restante 20% deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

**5.** La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

**6.** Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione

del Contratto”).

7. Ai sensi dell’art. 117, comma 3 del Codice, in caso di inottemperanza alla reintegrazione di cui al punto precedente, la stessa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

#### **Art. 24 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Fornitore assume la responsabilità per i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. A fronte di tali obblighi, il Fornitore ha stipulato apposita Polizza «Contractors All Risks» (C.A.R.) un importo non inferiore all’importo del Contratto.

2. Il Fornitore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato al Committente e/o a terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se materialmente eseguite da terzi.

A tal fine, la polizza di cui al precedente comma 1 assicura, altresì, il Committente dal rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per un massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Il Fornitore, inoltre, a copertura degli infortuni subiti dai prestatori di lavoro

di cui si avvarrà durante l'esecuzione, ha prodotto polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") conforme ai requisiti indicati nella Documentazione di gara.

**4.** Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**5.** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle suddette polizze e/o per danni eccedenti i massimali assicurati di dette polizze, manlevando il Committente da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei lavori nonché successivamente in dipendenza degli stessi.

**6.** Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

**1.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs.36/2023.

**2.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art.6 dell'Allegato II.14 al d.lgs.

36/2023 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

#### **Art. 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

**1.** In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 27 - SCIOPERO DEL PERSONALE**

**1.** In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni oggetto del Contratto.

**2.** In caso di inottemperanza il Committente può procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

**3.** Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.

**4.** Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.



**Art. 28 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti consultabili sul sito internet del Committente: Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”)

**Art. 29 - ONERI E TASSE**

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

**Art. 30 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente

comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

#### **Art. 31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

#### **Art. 32 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Ai sensi degli articoli 215 e ss. del D.Lgs 36/2023, le Parti costituiranno, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, un Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo.

2. Il Collegio è formato da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera.

I componenti del Collegio verranno scelti dalle parti di comune accordo e saranno individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato V.2 al D.lgs 36/2023e in conformità con il D.M. 12 del 17 gennaio 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In assenza di

accordo, ciascuna parte provvederà a nominare un proprio componente. Il terzo componente, con funzioni di presidente, verrà scelto dai componenti di nomina di parte o, in assenza di accordo, verrà designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È fatto l'obbligo al Fornitore di provvedere alla costituzione del succitato Collegio e al pagamento della quota di compenso ad esso spettante

**3.** Le modalità di costituzione del Collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le eventuali incompatibilità dei membri sono stabilite dall'Allegato V.2 al D.lgs 36/2023 e in conformità con il D.M. 12 del 17 gennaio 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### **Art. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

**2.** Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia.

**3.** La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

**4.** Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

**5.** Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

#### **Art. 34 - CLAUSOLA FINALE**

**1.** Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

**2.** Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

**3.** L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

**4.** Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Fornitore

L'Amministratore Delegato

Il Rappresentante legale

Dott. Diego Nepi Molineris

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.

7 marzo 2005, n.82 e norme

collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e

norme collegate]

**ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO  
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO DEL VIALE DEL FORO ITALICO E DEL  
PIAZZALE DELLA SFERA, PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.  
R.A. 160/23/PN - CIG: A00D987330 - CUP: J84J22000930001.**

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 -VALORE DELL’APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;  
Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;  
Art. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO;  
Art. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE;  
Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;  
Art. 14 – REVISIONE DEI PREZZI; Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI;  
Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 17 – TRASPARENZA;  
Art. 18– PENALI E PREMIO ACCELERAZIONE;  
Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 20 -RECESSO; Art. 21 – SUBAPPALTO;  
Art. 22 – SUBCONTRATTO; Art. 23-GARANZIA

DEFINITIVA; Art. 24 -MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA - Art. 25 -  
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 28 -  
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX  
D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA;  
Art.30 -MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE Art.  
31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE.

Il Fornitore

Roma  
li \_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]